

N. 8059  
Serio 3  
del 14 DIC. 2021  
Originali UP120

**Verbale di Assemblea Straordinaria della**

**"Ladri di Biciclette" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale A.P.S.**

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di Dicembre alle ore 16.00 presso la sede legale sita nel Comune di Bitonto (BA), Via della Repubblica Italiana n. 82, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Ladri di Biciclette" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale A.P.S.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 10 del vigente statuto sociale il sig. Pasquale Brandi, assume le funzioni di Segretario la Dott.ssa Valeria Ronga.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 10 dello statuto contenente il seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello Statuto sociale conformemente al D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, che ha modificato il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)
- 2) Varie ed eventuali;

e che è presente la totalità dei soci, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

\*\*\*

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale, ai sensi dell'art. 23 del vigente statuto.

Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che la nostra associazione debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa e conforme alla vigente normativa di settore.

Successivamente il Presidente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 19 articoli, elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle associazioni disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° 19 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, accludendo altresì elenco soci e relative cariche.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 18.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

*Pasquale Brandi*

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Agenzia  
Entrate

Direzione Provinciale di Bari  
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il 14 DIC. 2021  
al n. 8059 serie 3

esatte € 200.00 (Duecento)

L'Incaricato (\*)

Giandomenico RENNA

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
Valentino SALICE

Il Segretario

*Valeria Ronga*





# STATUTO

## Associazione di Promozione Sociale (APS)

### ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "LADRI DI BICICLETTE organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) APS, da ora in avanti denominata "associazione", con *sede legale* nel Comune di *Bitonto (BA)*, *Via della Repubblica Italiana n. 82* e con *durata illimitata*.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'associazione farà uso nella propria denominazione, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", o dell'acronimo "ONLUS".

### ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*:

- di solidarietà sociale;
- di tutela dei diritti dei minori a rischio di devianza;
- di contrasto alla dispersione scolastica;
- di tutela dei diritti dei minori in senso generale;
- di promozione sociale delle famiglie disagiate;

*Ed in particolare persegue le seguenti finalità:*

- *la diffusione dei valori del Commercio Equo e Solidale, del consumo critico, della finanza etica, del turismo responsabile e della cooperazione sociale;*
- *la realizzazione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;*
- *la promozione a livello collettivo di un'idea di sviluppo a servizio dell'uomo, nel rispetto dell'ambiente e della natura in cui questo si realizza;*
- *lo sviluppo della collaborazione tra le persone nel rispetto delle diversità, valorizzando le risorse individuali di ciascuno;*
- *affermazione e attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture, della solidarietà tra i popoli, della cooperazione;*
- *diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psico-sociale delle persone in tutte le fasi della vita;*

*L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:*

- a) l'organizzazione di eventi di informazione e mobilitazione;*
- b) la promozione e la partecipazione alle campagne proprie e proposte da altri Enti che si occupano di Commercio Equo e Solidale e tematiche collegate;*



- c) *organizzazione di eventi culturali e formativi, ivi compresa la promozione e la gestione di conferenza, seminari, corsi di formazione sociale, culturale e professionale su temi inerenti lo scopo sociale, con il contributo di Enti pubblici e privati;*
- d) *progettazione (compresa l'ideazione, la redazione e la realizzazione) di progetti sociali per conto proprio e di terzi;*
- e) *servizi culturali;*
- f) *altre attività connesse: raccolta di beni alimentari e non, presso esercizi commerciali per la redistribuzione in favore di soggetti svantaggiati ed ogni altra attività direttamente connessa a quelle istituzionali, ovvero accessoria ad esse in quanto integrativa delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 04/12/1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.*

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura* in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, il suo spirito ed i suoi ideali e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, previa sottoscrizione del presente statuto.

I soci dell'associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci onorari;
- d) soci sostenitori.

Sono *soci fondatori* le persone che partecipano all'atto costitutivo e che compongono il primo nucleo di soci ordinari.

Sono *soci ordinari* le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell'associazione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci.

Sono *soci onorari* le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti morali, professionali o scientifici e/o perché abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e allo sviluppo dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Sono *soci sostenitori* le persone, gli Enti, le istituzioni, le Società, le Associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa, o con la propria attività, o con donazioni e contributi.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti già socio dell'Associazione a titolo individuale.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

#### ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- partecipare alle assemblee, ivi votando direttamente o per delega;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- recedere dall'associazione.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

#### ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, esclusione*. L'associato che contravvenga *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e in caso di *mancato versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi*. Può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.



Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

## ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente ed il vice-Presidente.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutte le cariche hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la *necessità* o quando ne sia fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con indicazione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 gg. prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 gg. dalla convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega conferita ad altro socio.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e non può essere portatore di più di quattro deleghe.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza semplice di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre:

- una proposta da far pervenire all'Assemblea a cura di uno degli organi dell'Associazione ovvero da almeno 1/3 dei suoi soci;
- la presenza in Assemblea di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati;
- il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è eletto dall'Assemblea e *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'Ordine del Giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro 10 gg. dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 15 gg. dalla convocazione.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il vice-Presidente;
- nominare il Segretario;



- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, che dovranno essere approvate dall'Assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci (preventivo e consuntivo) annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
- determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale.

### **ART. 9 (Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente cessa dalla carica al termine dei tre anni previsti per tutte le cariche sociali e può essere riconfermato, fatti salvi i diritti di recesso ed esclusione previsti dal presente Statuto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a successiva ratifica nel corso della prima riunione utile.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di impedimento ad operare anche del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il *Segretario* coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

### **ART. 10 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate e capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse

### **ART. 12 (Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'associazione;
- da rendite patrimoniali;
- da proventi da attività di raccolta fondi;
- dal corrispettivo pattuito in convenzioni, contratti, accordi, stipulati con enti pubblici e privati, per la gestione di iniziative previste dall'art. 2 del presente Statuto;
- da ogni altro tipo di entrata connessa agli scopi sociali perseguiti a norma del presente Statuto;
- dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'ammontare della quota associativa a carico dei soci è fissato dall'assemblea.

Essa è annuale, non frazionabile e non ripetibile in caso di perdita della qualità di socio per qualsiasi ragione. I soci non in regola con il versamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non sono rimborsabili.

### **ART. 13 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere, per tramite del suo Consiglio Direttivo, il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* a maggioranza dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Dal bilancio consuntivo (rendiconto) devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell'anno di riferimento. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

### **ART. 14 (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa richiesta scritta da far pervenire al presidente almeno tre giorni prima.

### ART. 15 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

### ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

### ART. 18 (Collegio arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto tra gli organi dell'Associazione, tra essi ed i suoi soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale, formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 gg. dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati in misura di uno per ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bari, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che eventualmente non vi abbia provveduto.

### ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

